Prot. n. 0056972 del 05/05/2022 - [UOR: SI001070 - Classif. II/8]

CONVENZIONE QUADRO

TRA

l'**Università degli Studi di Messina**, (di seguito denominata solo "Università"), con sede legale in Messina, Piazza Pugliatti 1, C.F. 80004070837, P.IVA 00724160833, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra(CH) l'11.03.1972

E

l'**Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile** (successivamente indicato come ALIS), con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Rasella 157 - 00187 - c.f. 97907840587 rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Marcello Di Caterina, nato a Napoli, il 17/8/1968, domiciliato per la carica presso la sede della succitata Associazione

PREMESSO CHE

- ALIS, associazione libera, volontaria, con proprio ordinamento interno a base democratica e senza fini di lucro, è un network che conta 1.800 realtà ed aziende associate, presente in maniera capillare in tutta Italia;
- ALIS costituisce – con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali – il sistema di rappresentanza generale e unitario delle imprese che operano nei settori dei trasporti, della logistica e dei settori ad essi connessi che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa;
- ALIS si propone di promuovere lo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto ecosostenibile realizzando un sistema di trailerizzazione globale e sviluppando un sistema di monitoraggio finalizzato allo studio di soluzioni tecniche in grado di consentire riduzioni di CO2 nel quadro di una politica che valorizzi l'impegno delle aziende del settore, di rappresentare e tutelare l'impresa legata al trasporto ed alla logistica italiana nei rapporti con le istituzioni e le amministrazioni, nonché con le organizzazioni economiche, politiche, sociali e sindacali, di stipulare accordi in materia sindacale ed economica nonché contratti collettivi di lavoro, rappresentare e tutelare gli associati in questioni sindacali ed economiche di interesse generale e particolare, di informare e prestare assistenza agli associati su questioni normative, economiche e sociali che interessano il settore, nonché di generale interesse nazionale ed internazionale: in particolare, in materia di sviluppo, di ambiente ed energia, di infrastrutture e logistica, di cultura di impresa, di mercato del lavoro e di formazione;
- l'Università, ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto (commi 2 e 3) "*organizza l'attività didattica e di ricerca, di base ed applicata, e ne favorisce lo sviluppo e la loro reciproca integrazione predisponendo i mezzi ed i servizi necessari, nonché garantisce l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della collettività, per favorire il progresso culturale, scientifico, economico e sociale*";
- l'Università per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società persegue una terza missione, che può essere sia di valorizzazione economica della ricerca, che culturale e sociale;

- uno dei compiti fondamentali dell'Università nel contesto della terza missione è la verifica e l'incentivazione delle relative attività attraverso molteplici processi, tra cui la collaborazione con intermediari territoriali ed una sistematica interazione con soggetti diversi;
- inoltre, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del citato Statuto "*l'Università offre, in spirito di leale cooperazione, alle istituzioni pubbliche e private ogni supporto utile ad un ottimale esercizio delle loro funzioni al fine del miglioramento della qualità della vita e dello sviluppo occupazionale e sociale in genere della collettività*";
- l'Ateneo, pertanto, fornisce un contributo partecipativo ai processi di pianificazione e sviluppo del territorio;
- è interesse comune dell'Università e dell'Alis attivare forme integrate di collaborazione sul piano scientifico e didattico, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, evidenziando che tale collaborazione potrà riguardare oltre agli ambiti sottoelencati, anche un ampio arco di competenze disciplinari di natura giuridica, tecnologica, economica e pedagogica, individuate e condivise dalle Parti durante la vigenza del presente accordo;
per quanto sopra premesso tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

ART. 2

Scopo del presente atto è quello di facilitare, per tutta la durata dell'accordo, il mantenimento e lo sviluppo di forme di intesa e di cooperazione sul piano scientifico e didattico tra le Parti, anche allo scopo di diffondere la cultura di impresa nel settore dei trasporti e della logistica, con particolare riferimento ai temi della sostenibilità e della digitalizzazione in tale ambito.
L'ALIS collaborerà con l'Università nei seguenti ambiti, elencati in maniera esemplificativa ma non esaustiva:

- partecipazione alla didattica del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management, anche attraverso l'impostazione di Challenge su studi di casi agli studenti;
- accesso concordato alle proprie strutture ed attrezzature interne in occasione degli incontri didattici in plenaria, finalizzati a presentare i progetti degli studenti frequentanti il Corso suindicato;
- assegnazione di argomenti per tesi sperimentali e compilative agli studenti interessati su tematiche specifiche di interesse comune;
- diffusione della cultura della competitività, dell'efficienza, della sostenibilità e della digitalizzazione nel settore dei trasporti e della logistica, attraverso la promozione di seminari, giornate di studio ed eventi, anche grazie all'adesione dell'Università all'Associazione Alis in qualità di socio onorario e senza alcun onere di spesa.

Le suddette attività concorrono all'obiettivo di sviluppare e mantenere una forte capacità di interscambio di esperienze nonché a valorizzare il confronto con esperienze professionali provenienti dal mondo imprenditoriale ed accademico.

ART. 3

Le Parti dichiarano il proprio interesse a collaborare congiuntamente ed eventualmente con terzi nel quadro della sperimentazione di forme didattiche e tecnologiche innovative, nell'ambito dell'educazione permanente e ricorrente formale, non formale e informale.

Le Parti sono inoltre disponibili, a seguito di specifici accordi, a:

- mettere a disposizione i propri laboratori per lo svolgimento di tirocini e ricerche per tesi di Laurea e di Dottorato;
- finanziare posti aggiuntivi di Dottorato con programmi di ricerca negli ambiti culturali oggetto della Convenzione;
- finanziare borse di studio e/o assegni di ricerca.

ART. 4

Le Parti favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca e consulenza nel settore dell'energia e dell'efficienza energetica e in altri settori e/o ambiti che venissero successivamente individuati.

Tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme sottoindicate:

- collaborazione per studi e ricerche;
- partecipazione a tavoli di discussione permanenti;
- messa in comune di buone prassi;
- collaborazione per svolgimento di attività di formazione manageriale *ad hoc*;
- partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali;
- commesse di ricerca affidate da una Istituzione all'altra, nel rispetto della normativa regolamentare in vigore;
- condivisione di risorse strumentali per la ricerca.

ART. 5

Allo scopo di poter cogliere eventuali opportunità offerte da progetti finanziati da enti ed istituti nazionali e/o internazionali, le Parti potranno, inoltre, individuare e realizzare ulteriori, particolari forme di collaborazione, nei termini che saranno ritenuti più idonei, procedendo con la sottoscrizione di appositi e specifici accordi.

ART. 6

Le Parti provvederanno a formalizzare e rendere operative le attività oggetto della presente Convenzione attraverso la stipula di specifici accordi attuativi, sottoscritti dai rispettivi rappresentanti legali, redatti in ottemperanza a tutte le normative vigenti dettate per ciascuna tipologia di convenzione, nonché secondo gli schemi previsti dai rispettivi Regolamenti interni, e in ogni caso richiameranno la presente Convenzione quadro.

Le attività dovranno essere condivise attraverso la redazione di una programmazione che garantisca il rispetto di impegni reciprocamente assunti per la realizzazione di obiettivi istituzionali.
Le modalità esecutive di tutte le attività dovranno essere preliminarmente concordate ed in ogni caso comunque programmate adeguatamente da un punto di vista cronologico-organizzativo per garantirne l'esecutività.
Tali accordi attuativi definiranno, in particolare, le attività da svolgere in collaborazione, la durata ed i contributi di ciascuna Parte, e al contempo disciplineranno gli aspetti relativi alle pubblicazioni, alla segretezza, alla proprietà intellettuale, all'utilizzo dei risultati, ai diritti acquisiti in precedenza e a qualsiasi altro diritto e obbligo delle Parti.
Per la definizione di tali accordi saranno individuati da entrambe le Parti i rispettivi referenti.

ART. 7

La realizzazione della presente Convenzione ed il coordinamento delle attività previste è demandato ad un Organo di Coordinamento composto da 2 rappresentanti designati dalle Parti, in misura paritetica, pertanto per l'Università è nominato referente ……, per Alis, ……..
Ad essi è demandato il compito di coordinare le attività, concordare il luogo ed il calendario degli incontri, finalizzati a concertare le attività da svolgersi e a redigere i suindicati accordi attuativi.

ART. 8

Fermi restando i rispettivi oneri assicurativi, il personale delle Parti, che si rechi presso la sede dell'altra parte, si atterrà alle norme generali di disciplina e sicurezza vigenti presso la Parte ospitante.
Ciascuna delle Parti assicura un'adeguata copertura assicurativa per danni derivanti a terzi dalla conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività, nonché degli impianti e delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

ART. 9

Le Parti concordano di stabilire a priori per ogni progetto un opportuno livello di riservatezza delle informazioni scambiate. In mancanza di esplicite decisioni in merito, le informazioni saranno considerate non riservate e pertanto liberamente divulgabili.
Viceversa, per studi o ricerche classificati come "riservati", le Parti si impegnano a non divulgarne i risultati, salvo esplicita autorizzazione risultante da comunicazione scritta.

ART. 10

In nessuna circostanza le Parti rilasceranno annunci pubblici, comunicati stampa o comunicazioni pubblicitarie riguardanti la presente Convenzione senza il consenso e l'accordo dell'altra Parte. Le Parti coopereranno e lavoreranno assieme secondo buona fede per rilasciare dichiarazioni pubbliche congiunte.

Nulla impedirà a ciascuna delle due Parti di stipulare accordi con altri Soggetti aventi oggetto analogo rispetto a quello contemplato nella presente Convenzione.

ART. 11

La presente Convenzione avrà durata di 1 anno a decorrere dalla data di sottoscrizione con possibilità di rinnovo mediane la sottoscrizione di un nuovo accordo scritto tra le Parti.
Le Parti potranno recedere dal presente Protocollo mediante comunicazione da inviarsi, nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi, tramite PEC.
Qualsiasi modifica della presente Convenzione dovrà essere concordata per iscritto fra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime, solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.
Lo scioglimento anticipato del presente accordo non produrrà alcun effetto sulle attività di ricerca in essere al momento del recesso, che resteranno regolate fino al loro compimento dalla presente intesa.

ART.12

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione. Nel caso in cui sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, ogni eventuale vertenza che dovesse insorgere tra le Parti riguardo alla validità, interpretazione o esecuzione del presente atto sarà adito il foro competente.

ART.13

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso e le relative spese saranno a carico della parte richiedente. Essa è, inoltre, soggetta ad imposta di bollo che sarà assolta dall’Università in modalità virtuale, giusta Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010.

Per l’Università degli Studi di Messina
Il Rettore
Prof. Salvatore Cuzzocrea

Per l'Associazione Logistica dell'lntermodalità Sostenibile
Il Direttore
Dott. Marcello Di Caterina